

N. 5339/2024 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 2.10.25 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-*sexies*, comma 3, c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5339/2024** promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1* )

*Parte\_2* (C.F. *C.F.\_2* )

*Parte\_3* (C.F. *C.F.\_3* )

tutti con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELLA GIACOMIN

OPPONENTI

contro

*CP\_1* **in persona del legale rappresentante *pro tempore*** (C.F. *P.IVA\_1* )

con il patrocinio dell'Avv. FABIO SEBASTIANO

OPPOSTA

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 6.9.24 *Parte\_1* , *Parte\_2* e *Parte\_3* hanno proposto opposizione “*ai sensi degli artt. 617 e 615 c.p.c.*” avverso l'atto di precetto

notificato l'8.8.24 e il 19.8.24, con cui la **CP\_1** aveva intimato loro il pagamento della somma di € 242.802,48 oltre spese ed accessori, in forza del lodo arbitrale rituale emesso dalla Camera di Commercio di Verona il 6.3.24 (nella procedura arbitrale n. 2/2022), che aveva condannato **Parte\_1** **Parte\_2** **Parte\_4** e **Parte\_3** in solido, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 139.422,63, oltre interessi, nonché oltre spese di arbitrato e soccombenza, *“comunque autorizzando la compensazione legale tra le parti dei rispettivi crediti”*.

In particolare, gli opposenti hanno contestato il diritto dell'opposta ad agire esecutivamente nei loro confronti, facendo valere: **1)** l'inesistenza del titolo esecutivo con riferimento alla somma di € 227, corrispondente alle spese sostenute per la procedura di *exequatur ex art. 825 c.p.c.* instaurata dall'opposta (sul presupposto dell'assenza di statuizioni sulle spese di lite contenute nel decreto del Presidente del Tribunale di Verona); **2)** l'estinzione del credito per compensazione legale (fra il credito risarcitorio vantato dall'opposta e un controcredito vantato dagli opposenti, pari ad € 1.422.716 a titolo di saldo prezzo per la compravendita di quote societarie), come autorizzata dal Collegio arbitrale.

Con comparsa depositata il 29.10.24 si è costituita la **CP\_1** e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, replicando che: -) il 6.7.21 aveva concluso con **Parte\_1**, **Parte\_2**, **Parte\_4**, **Parte\_3**, **CP\_2**, **CP\_3** e la **Parte\_5** un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto le quote societarie della **[...]** **CP\_4** nonché terreni, fabbricati e beni strumentali (menzionati negli allegati 3 e 4 di tale contratto, tutti riferiti alla **Parte\_6**”); -) le parti avevano convenuto che il contratto definitivo venisse stipulato entro il 31.12.21 e, a seguito di una richiesta di proroga avanzata dai promittenti venditori, tale data era stata posticipata a febbraio 2022; -) il prezzo dell'operazione complessiva era stato pattuito in € 6.250.000, da corrispondere in maniera frazionata (€ 300.000 alla sottoscrizione del preliminare, € 2.300.000 da corrispondere al momento della cessione delle quote; € 1.825.000 da corrispondere entro il 31.12.22; € 1.825.000 da corrispondere entro il 31.12.23); -) l'art. 2.3. del preliminare prevedeva l'impegno dei promittenti venditori a non compiere atti di straordinaria amministrazione dalla sottoscrizione del preliminare fino al contratto definitivo di cessione delle quote; -) l'art. 1.6 del contratto prevedeva, fra l'altro, l'unicità e la non scindibilità delle operazioni negoziali di cessione delle quote societarie e di

trasferimento degli immobili; -) il 5.11.21, *Parte\_1* *Parte\_2* *Parte\_4* *Parte\_3* avevano costituito una nuova società, la *Controparte\_5* (con medesimo oggetto sociale della *Controparte\_4*); -) con atto del 24.1.22, la *Controparte\_4* aveva ceduto alla *Controparte\_5* il proprio ramo d'azienda relativo all'attività di realizzazione di strade e autostrade; -) il 10.2.22, le parti avevano stipulato il contratto definitivo di cessione delle quote sociali (al prezzo di € 4.755.000); -) inoltre, sempre il 10.2.22, le parti avevano stipulato due ulteriori contratti preliminari (uno avente ad oggetto la compravendita degli immobili di cui all'allegato 2 al prezzo di € 1.305.000 e l'altro avente ad oggetto i beni mobili e l'attrezzatura utilizzata nella cava *Parte\_6* al prezzo di € 190.000); -) l'opposta aveva instaurato giudizio arbitrale dinnanzi alla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Verona per chiedere la condanna degli opposenti al risarcimento del danno derivante dall'operazione straordinaria di cessione del ramo d'azienda (in violazione dell'art. 2.3. del primo contratto preliminare) posta in essere dagli opposenti; -) in ragione della pendenza di questo giudizio, l'opposta aveva versato solo una parte della quota di prezzo da corrispondere entro il 31.12.22, eccependo *ex art.* 1460 c.c. l'inadempimento dei venditori; -) il 17.11.2022 gli opposenti avevano comunicato all'opposta che i pagamenti parziali sarebbero stati considerati come grave inadempimento e l'avevano invitata a versare l'intera quota; -) l'opposta aveva riscontrato questa comunicazione ribadendo l'eccezione di inadempimento; -) il 3.3.23, gli opposenti avevano comunicato all'opposta di voler azionare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 2.3. del contratto preliminare del 6.7.21, invitandola a comparire dinnanzi al notaio per procedere con la retrocessione delle quote sociali; -) il 19.10.23, l'opposta aveva invitato gli opposenti a comparire dinnanzi al notaio per la stipulazione del contratto definitivo di cessione degli immobili; -) il 30.10.23, gli opposenti avevano comunicato all'opposta la loro indisponibilità alla stipulazione del contratto definitivo di cessione degli immobili, in ragione dell'inadempimento al pagamento del prezzo delle quote sociali e della risoluzione *ex art.* 1456 c.c. del contratto preliminare di cessione delle quote sociali (con conseguente impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto definitivo di cessione degli immobili); -) la mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita degli immobili (terreni) aveva comportato per l'opposta il rischio di perdere le autorizzazioni amministrative alla coltivazione della cava di calcare; -) di conseguenza, l'opposta aveva instaurato un secondo giudizio di arbitrato dinnanzi al Collegio arbitrale presso la Camera di Commercio di Verona (n. 5/2023) per chiedere una pronuncia

costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. in luogo del contratto preliminare non concluso; -) nell'ambito di questo secondo giudizio, gli opposenti avevano ribadito l'effetto risolutivo *ex art.* 1456 c.c. e avevano chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuta risoluzione per inadempimento dell'opposta dei contratti preliminari del 6.7.21 e del 10.2.22 e l'accertamento della legittima ritenzione delle somme percepite dagli opposenti a titolo di penale; -) il primo giudizio arbitrale (n. 2/2022) si era concluso con il lodo del 6.3.24 (munito di decreto di esecutività n. 9733/2024 cron., depositato in data 19.07.2024 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 8128/2024 r.g. R.V. Tribunale di Verona) che aveva accertato l'inadempimento degli opposenti alle previsioni del contratto preliminare del 6.7.2021 e li aveva condannati al pagamento in favore dell'opposta al risarcimento del danno quantificato in € euro 139.422,63; -) il secondo giudizio arbitrale (n. 5/2023) si era concluso con il lodo 3.6.24 che aveva accolto la domanda *ex art.* 2932 c.c. e quindi prodotto il trasferimento di proprietà dei beni immobili in favore dell'opposta; -) il 15.7.24 l'opposta aveva comunicato agli opposenti la propria disponibilità a versare il residuo prezzo di compravendita della quote sociali (detratta la somma stabilita dal primo lodo), ma questa comunicazione non era mai stata riscontrata dagli opposenti; -) gli opposenti hanno proposto impugnazione avverso i due lodi arbitrali, lamentando in entrambi i casi il mancato accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare del 6.7.21.

Sulla base di queste allegazioni fattuali, l'opposta ha eccepito, in diritto, che: -) le spese di *exequatur* erano state sostenute in ragione della condotta inadempiente degli opposenti e, comunque, costituiscono spese necessariamente autoliquidate dal precettante; -) la compensazione (sia legale che giudiziale) non può operare, in quanto il controcredito fatto valere dagli opposenti (avente ad oggetto il prezzo residuo della compravendita delle quote sociali) è inesigibile sia in ragione del mancato perfezionamento della compravendita dei terreni (strutturalmente collegata alla compravendita delle quote sociali) sia in ragione dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla promissaria acquirente; -) in ogni caso, la compensazione avrebbe dovuto essere eccepita ed accertata nel suo preciso ammontare nel giudizio di merito (e il Collegio arbitrale si era limitato a consentirla), mentre questo accertamento è precluso in fase esecutiva.

Nella prima memoria *ex art.* 171-*ter* c.p.c., gli opposenti hanno replicato, fra l'altro, che: -)

il prezzo di cessione delle quote sociali è esigibile nonostante il mancato perfezionamento della cessione degli immobili, poiché il collegamento negoziale fra le due non esclude la loro sostanziale autonomia; -) la domanda di risoluzione del preliminare del 6.7.21 era stata formulata solo nell'ambito del secondo giudizio arbitrale, ma non nel primo; -) l'eccezione di inesigibilità del controcredito opposto in compensazione è tardiva, poiché avrebbe dovuto essere formulata nel corso del giudizio di merito; -) in ogni caso, sull'esigibilità del controcredito opposto in compensazione si è formato giudicato (in quanto la statuizione relativa non è stata oggetto di impugnazione).

In sede di precisazione delle conclusioni l'opponente ha rinunciato al primo motivo di opposizione; inoltre, le parti hanno dato atto della sopravvenuta definitività del lodo

Orbene, premessa la qualificazione come opposizione all'esecuzione, ne va premesso in diritto che: -) la compensazione è uno dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento disciplinata dagli artt. 1241 ss c.c., per cui quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti; -) l'operatività della compensazione non può essere rilevata d'ufficio, ma solo su eccezione di parte (art. 1242 c.c.); -) la compensazione può essere legale (operante *ipso iure* fra debiti aventi ad oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili, liquidi ed esigibili), giudiziale (operante previa dichiarazione giudiziale qualora un debito illiquido sia di pronta e facile liquidazione) oppure volontaria (operante su base convenzionale, in assenza dei requisiti previsti dalla legge); -) l'eventuale natura controversa del controcredito opposto in compensazione impedisce l'operatività di quest'ultima fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia statuito sul controcredito stesso (Cass. SSUU 23225/2016); -) la disciplina del Codice civile si riferisce alla compensazione c.d. propria (riferita ai casi in cui le rispettive poste di debito-credito abbiano fonte in rapporti differenti), la quale si distingue dall'istituto di creazione giurisprudenziale e dottrinale della compensazione c.d. impropria (riferita ai casi in cui le rispettive poste di debito-credito, comunque liquide o facilmente liquidabili ed esigibili, abbiano fonte in un unico rapporto e consistente in una mera operazione algebrica di dare-avere); -) ai fini della qualificazione della compensazione come impropria, tuttavia, non è sufficiente l'unicità della fonte dei rapporti di debito-credito, ma occorre anche che tali obbligazioni siano legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia (Cass. 28568/2021, che ha escluso espressamente la compensazione

cd. impropria in caso di crediti derivanti dal medesimo rapporto di appalto, di cui uno però aveva ad oggetto il corrispettivo dell'appalto e l'altro il risarcimento per un inadempimento contrattuale, in ragione delle diversità delle rispettive cause); -) l'atipicità della compensazione impropria implica che la disciplina codicistica non sia interamente trasponibile anche a questo secondo tipo di compensazione; -) in particolare, *“in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”* (Cass. 33872/22); -) vi è un contrasto all'interno della giurisprudenza di legittimità in merito alle sorti della compensazione impropria qualora il controcredito eccepito in compensazione sia *sub iudice*; -) in particolare, secondo un primo orientamento, anche alla compensazione impropria andrebbe esteso il principio enunciato dalle Sezioni Unite con riferimento alla compensazione propria sopra richiamato (Cass. Sez. III n. 31130/23); -) un diverso orientamento ritiene, invece, che ai fini della compensazione impropria sia irrilevante l'eventuale pendenza di un giudizio sul controcredito (Cass. Sez. II n. 6700/24); -) qualora i presupposti di operatività della compensazione (propria o impropria) si siano verificati nel corso del giudizio di merito, la compensazione deve essere pronunciata (esclusivamente su eccezione di parte, nel caso di compensazione propria, oppure anche d'ufficio, nel caso di compensazione impropria) in quella sede e la relativa questione non può essere proposta in sede esecutiva; -) in particolare, ove il giudice della cognizione non abbia statuito alcunché in tal senso, se ne deve desumere l'implicita esclusione dei presupposti di operatività della compensazione (sia propria sia impropria) che impedisce al giudice dell'esecuzione di statuire diversamente (v., in motivazione, Cass. 31130/2023).

Sempre in via di premessa, devono essere riassunti i punti rilevanti del *thema decidendum* del primo giudizio arbitrale e del lodo n. 2/22 in forza del quale l'opposta ha agito in via esecutiva. In particolare, va evidenziato che: -) l'opposta aveva chiesto la condanna degli opposenti al pagamento in proprio favore di una somma a vario titolo pretesa (come risarcimento

per responsabilità precontrattuale, come riduzione del prezzo e comunque risarcimento del danno *ex art. 1492 c.c.*, come indennizzo per arricchimento senza causa), in ogni caso unitamente alla dichiarazione della “*compensazione legale tra la somma dovuta dai convenuti per effetto della presente domanda e la somma dovuta ai convenuti da <sup>Contr</sup> a titolo di saldo del prezzo in forza del contratto definitivo di cessione di quote di data 9 febbraio 2022*” (v. conclusioni di parte ricorrente attrice, riportate alle pagg. 2-5 del lodo); -) gli oppositori, costituendosi, avevano eccepito l'intervenuta risoluzione *ex art. 1456 c.c.* del primo contratto preliminare (di cui avevano chiesto l'accertamento in via incidentale) e nel merito avevano chiesto il rigetto della domanda; -) il Collegio arbitrale aveva ritenuto la pregiudizialità logica dell'eccezione *ex art. 1460 c.c.* (sollevata dall'opposta) rispetto all'eccezione di risoluzione *ex art. 1456 c.c.* (sollevata dagli opposti), la fondatezza dell'eccezione di inadempimento, la conseguente infondatezza dell'eccezione di risoluzione (per l'inoperatività della clausola risolutiva espressa), la sussistenza di una condotta gravemente inadempiente imputabile agli oppositori (per aver posto in essere un'operazione straordinaria vietata dal preliminare), la sussistenza del diritto al risarcimento del danno in favore dell'opposta quantificabile in € 139.422,63; -) nel dispositivo, il Collegio arbitrale aveva, fra l'altro, condannato gli oppositori al pagamento dell'opposta di quest'ultima somma (oltre interessi), “*comunque autorizzando la compensazione legale tra le parti dei rispettivi crediti*”.

Sulla base di queste premesse, va osservato che: -) il giudice della cognizione, unitamente alla statuizione di condanna, ha espressamente “*autorizzato*” la compensazione legale tra le parti dei rispettivi crediti; -) tale formulazione del dispositivo, invero generica, deve essere interpretata congiuntamente alla parte motiva del lodo; -) ed infatti, il Collegio arbitrale ha espressamente ritenuto che la fondatezza dell'eccezione di inadempimento abbia impedito l'effetto risolutivo del contratto preliminare; -) questo ragionamento, esplicito, contiene l'affermazione, implicita, della perdurante vigenza del contratto preliminare e soprattutto del successivo contratto definitivo di cessione delle quote sociali (con la conseguente esigibilità del residuo prezzo di compravendita); -) pertanto, è possibile concludere che il lodo giudice del merito abbia vagliato i presupposti della compensazione giudiziale o impropria (ritenendoli, sia pure implicitamente, esistenti); -) del resto il credito risarcitorio, oggetto della statuizione di condanna, è accertato sul presupposto di un minor valore delle quote cedute, fermo il corrispettivo spettante in forza della cessione; -) proprio

il rapporto di strumentalità dei due crediti, giustifica la conclusione che l'autorizzazione alla relativa compensazione consista in un accertamento diretto della stessa; -) ne consegue che lo stesso lodo, nell'emettere la statuizione di condanna per il credito risarcitorio, ha accertato la sussistenza dei presupposti per la sua estinzione per compensazione; -) in questa prospettiva è irrilevante che il lodo sia stato impugnato e che i crediti in questione sia oggetto di perdurante contestazione tra le parti.

In forza di tali osservazioni, va quindi escluso il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per il credito oggetto della statuizione di condanna del lodo posto a base del precetto.

L'opposizione, pertanto, deve essere accolta.

Quanto alle spese di lite, considerate, l'infondatezza del primo motivo di opposizione (poi rinunciato), la plausibilità dei dubbi generati dalla formula utilizzata nel lodo ("autorizza la compensazione") e la contraddittorietà del comportamento processuale della parte opponente (che in questa sede invoca la compensazione e, in sede di impugnazione del lodo, esclude il proprio controcredito relativo al corrispettivo della cessione), si giudica che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie l'opposizione e quindi dichiara l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per il credito oggetto della statuizione di condanna contenuta nel lodo posto a base del precetto, poiché estinto per compensazione con il credito degli opposenti relativo al corrispettivo della cessione delle quote, in forza di accertamento contenuto nel lodo stesso;
- 2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 16.2.26

Il Giudice  
*Pier Paolo Lanni*